

COVID-19

INVITALIA

Bando per l'accesso al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

INVITALIA ha diramato le Istruzioni operative per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, di cui all'articolo 43, comma 1, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, rubricato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020).

Come disposto dall'articolo 43¹, comma 1, "allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale".

Il Bando² definisce i criteri, nonché le modalità di accesso al rimborso delle spese in oggetto, chiarendo i seguenti aspetti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (i.e. "DPI") tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che alla data di presentazione della domanda di rimborso sono in possesso dei seguenti requisiti:

- ◆ sono regolarmente costituite e iscritte come "attive" nel Registro delle Imprese;
- ◆ hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- ◆ sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatoria.

¹ L'articolo 43 è rubricato "Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari".

² Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal Bando sono pari a Euro 50.000.000,00.

SPESE AMMISSIBILI AL RIMBORSO

Sono ammissibili al rimborso le seguenti tipologie di spese:

- ◆ **mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;**
- ◆ **guanti in lattice, in vinile e in nitrile;**
- ◆ **dispositivi per protezione oculare;**
- ◆ **indumenti di protezione, quali tute e/o camici;**
- ◆ **calzari e/o sovrascarpe;**
- ◆ **cuffie e/o copricapi;**
- ◆ **dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;**
- ◆ **detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.**

NOTA BENE

Ai fini dell'accesso al rimborso, le sopra citate spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.

Le spese devono essere connesse a fatture pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

Tali spese non devono essere inferiori a Euro 500,00.

Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l'IVA.

Le fatture che costituiscono acconto sulle forniture relative ai dispositivi e gli altri strumenti di protezione individuale sopra citati sono ammissibili solo a condizione che l'impresa presenti nella domanda di rimborso anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

Le spese ammissibili non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso, o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

AMMONTARE DEL RIMBORSO CONCEDIBILE

Il rimborso è concedibile nella misura del 100% delle spese ammissibili sopra citate, nel limite massimo di Euro 500,00 per ciascun addetto dell'impresa a cui sono destinati i dispositivi e gli altri strumenti di protezione individuale, e comunque fino a un importo massimo per impresa di Euro 150.000,00.

L'Impresa deve dichiarare nella domanda di rimborso il numero degli addetti a cui è riferibile l'acquisto dei dispositivi e degli altri strumenti di protezione individuale.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO

NOTA BENE

Ai fini della gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle Imprese.

Le comunicazioni relative al procedimento di rimborso devono essere trasmesse da *Invitalia* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'impresa come risultante da Registro delle Imprese.

ATTENZIONE

L'accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell'impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la *Carta nazionale dei servizi*. Il legale rappresentante/titolare dell'impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la *Carta nazionale dei servizi*, ha la possibilità di conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di rimborso. A tal fine, anche il soggetto delegato è tenuto ad accedere alla procedura informatica tramite la *Carta nazionale dei servizi*.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO

Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, sulla base delle seguenti tre fasi:

1. FASE 1 - PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO

Le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento "*Impresa Sicura*" della sezione <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus> del sito web dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - *Invitalia*, una prenotazione del rimborso³.

ATTENZIONE

La prenotazione di rimborso deve essere inviata dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

- ◆ Codice Fiscale dell'impresa proponente;

³ Le istruzioni operative per la presentazione della prenotazione sono pubblicate nella pagina dedicata all'intervento "*Impresa Sicura*" della sezione <https://www.invitalia.it/cosafacciamo/emergenza-coronavirus> del sito web *Invitalia*.

- ◆ Codice Fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell'impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
- ◆ importo da rimborsare.

Lo sportello informatico assegnerà alle prenotazioni pervenute l'orario di arrivo registrato dai sistemi informatici predisposti da *Invitalia*. Al termine della procedura di prenotazione, l'impresa visualizzerà un messaggio che attesta l'orario di arrivo della prenotazione e il relativo codice identificativo.

Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso; nel caso di presentazione di più prenotazioni, sarà considerata la prima prenotazione regolarmente trasmessa.

2. FASE 2 - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO

Entro tre giorni dal termine finale per l'invio della prenotazione del rimborso, sarà pubblicato l'elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell'orario di arrivo della richiesta.

NOTA BENE

I soli soggetti la cui prenotazione è collocata in “posizione utile”⁴ per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso saranno ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso.

3. FASE 3 - COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

Le imprese la cui prenotazione risulta collocata in “posizione utile” devono compilare la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica, raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento “*Impresa Sicura*” della sezione <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus> del sito web di *Invitalia*

ATTENZIONE

Le imprese devono presentare la domanda di rimborso disponibile nella sopra citata sezione del sito web di *Invitalia* a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 dell'11 giugno 2020.

A tale domanda deve essere allegata la relativa documentazione di spesa (i.e. le fatture relative agli acquisti dispositivi e gli altri strumenti di protezione individuale, nonché le relative evidenze di pagamento).

Invitalia entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande pubblicherà il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, “*riportante gli obblighi in capo alle imprese*”

⁴ Sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di rimborso saranno collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso un numero di prenotazioni che complessivamente prevedono l'erogazione di un contributo per un importo pari alle risorse finanziarie disponibili (i.e. Euro 50.000.000,00), maggiorato del 20%.

ammesse ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza dell’Agenzia, nonché le cause di revoca dei benefici”.

EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, *Invitalia* procederà all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com